

# **TI\_GERICHTE 52.2019.464 vom 28. August 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-08-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2019.464](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.464)

FR: TI\_GERICHTE 52.2019.464 du 28 août 2019

IT: TI\_GERICHTE 52.2019.464 del 28 agosto 2019

## **Regeste**

Dipendenti cantonali. Passaggio al nuovo modello retributivo e rivendicazione di pretese salariali nei limiti della prescrizione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

### **E. 1.2**

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati da quelli annessi alla precedente procedura (inc. 52.2017.650; art. 25 cpv. 1 LPAm). I fatti decisivi sono noti.

### **E. 2**

La ricorrente ha innanzitutto eccepito la carenza di motivazione della risoluzione impugnata. La censura può essere respinta senza particolare approfondimento atteso, da un lato, che l'insorgente è stata posta nelle condizioni di contestare la decisione esponendo compiutamente le proprie ragioni nel ricorso e, dall'altro canto, che ogni eventuale vizio sarebbe stato comun-que sanato dinanzi a questo Tribunale, munito di pieno potere cognitivo, avendo la ricorrente replicato alle argomentazioni precisate dal Consiglio di Stato con la risposta.

### **E. 3**

La ricorrente ha contestato la sua classificazione in seguito alla promozione a capogruppo, formalizzata soltanto il 1° gennaio 2012, sostenendo di meritare la stessa già al 1° maggio 2011, ossia da quando ha iniziato effettivamente a svolgere tale funzione. La ricorrente ha quindi lamentato una disparità di trattamento nei confronti dei nuovi assunti, che si vedono accordare lo stipendio corrispondente al minimo della classe sin dal primo giorno di lavoro. La medesima ha inoltre criticato l'applicazione dell'art. 7 cpv. 3 vLStip al momento della sua promozione a capogruppo, ritenendosi ingiustamente penalizzata. Ha pertanto reclamato l'adeguamento della propria posizione e il pagamento della differenza salariale che ne risulta.

#### **E. 3.1**

La mancata impugnazione, da parte della ricorrente, della risoluzione con cui il Consiglio di Stato l'ha promossa capogruppo e l'ha inserita nella classe di stipendio 23 con un aumento

non le impedisce di contestare il provvedimento. Anche nel diritto pubblico il fatto che il dipendente abbia accettato condizioni salariali contrarie ai principi costituzionali o lesive di norme imperative e insorga a eccepirne l'illegittimità soltanto in un secondo momento, non è contrario alle regole della buona fede (STF 8C\_639/2013 del 30 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti, STA 52.2019.115 del 6 novembre 2019 consid. 3.2, 52.2012.273 del 16 settembre 2014 consid. 1.2 e rimandi alla giurisprudenza). D'altra parte, il semplice fatto di tardare ad agire in giustizia non costituisce un abuso di diritto (DTF 138 I 232 consid. 6.4). Entro i limiti della prescrizione, la perenzione del diritto di agire del creditore che ha tardato a reclamare la sua pretesa deve essere ammessa con riserva in caso di circostanze eccezionali. Occorre in questo senso che oltre al passare del tempo si manifestino circostanze che facciano apparire l'esercizio del diritto irrimediabilmente in contraddizione con l'inazione precedente del creditore e quindi come contrarie alle regole della buona fede. Simili evenienze vanno ammesse quando il silenzio del dipendente permettere di concludere con certezza a una rinuncia a far valere i suoi diritti o quando la sua inazione ha causato inconvenienti per il datore di lavoro (DTF 125 I 14 consid. 3g, STF 8C\_639/2013 citata consid. 7.1 con riferimenti). Inconvenienti di ordine puramente amministrativo non giustificano la perenzione del diritto del dipendente a vedere riconosciute proprie legittime pretese (STF 8C\_639/2013 citata consid. 7.2).

### **E. 3.2**

Nelle concrete circostanze non vi sono elementi che permettano di ritenere le odierne richieste dell'insorgente contrarie alle regole della buona fede. L'autorità di nomina, limitandosi a generiche contestazioni, non ha d'altra parte dimostrato il contrario.

### **E. 4**

Formalmente, l'attribuzione della funzione di capogruppo all'insorgente è avvenuta soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2012. Incontestato è il fatto che la medesima abbia iniziato a ricoprire tale ruolo già dal 1° maggio 2011. Che tali mansioni le siano state affidate per porre rimedio a una contingenza inattesa, dovuta alla malattia del funzionario che ricopriva tale ruolo, risulta in maniera chiara. Nemmeno l'insorgente lo contesta. Non si può pertanto rimproverare all'autorità di nomina di aver formalmente promosso l'insorgente soltanto a gennaio del 2012, quando tutto lascia supporre che la posizione si sia resa vacante non solo di fatto, ma anche di diritto. Il periodo precedente alla promozione, in cui la ricorrente ha esercitato la funzione di capogruppo, può quindi essere considerato alla stregua di una supplenza, per cui all'impiegata poteva tuttalpiù essere corrisposta un'indennità ai sensi dell'art. 47 del regolamento dei dipendenti dello Stato del 13 dicembre 1995 (RDST; BU 1995, 600). Ogni pretesa in questo senso sarebbe peraltro prescritta. Visto il diverso statuto con cui la ricorrente ha iniziato a ricoprire la funzione, va disattesa la censura di violazione del principio della parità di trattamento nei confronti dei nuovi assunti.

### **E. 5**

Atteso che non può essere censurato il passaggio alla funzione superiore di capogruppo soltanto dal 1° gennaio 2012, resta da esaminare se la classificazione personale dell'insorgente in due classi inferiori fosse conforme al diritto, in particolare per quanto attiene all'applicazione dell'art. 7 cpv. 3 LStip.

#### **E. 5.1**

La retribuzione dei dipendenti dello Stato, sino al 31 dicembre 2017 era regolata dalla vLStip, il cui art. 3 fissa le classi di stipendio, stabilendo per ognuna di esse il minimo e il

massimo, nonché gli aumenti annuali. Giusta l'art. 7 cpv. 1 vLStip, lo stipendio iniziale è fissato dall'atto di assunzione (nomina o incarico). Di solito, corrisponde al minimo della classe prevista dalla pianta organica per la rispettiva funzione (art. 7 cpv. 1 LStip). Il Consiglio di Stato può comunque scostarsi da questa regola al fine di tenere debitamente conto della capacità lavorativa del dipendente assunto. Da un lato (cpv. 2), può stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò è giustificato da circostanze speciali, come l'esercizio di una funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari. Dall'altro (cpv. 3), ha invece la facoltà di stabilire, per due anni al massimo, uno stipendio fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la funzione, ove si tratti di dipendenti di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo di introduzione. Lo scopo di questa disposizione è quello di adeguare lo stipendio iniziale di queste categorie di dipendenti alle minori prestazioni lavorative che essi sono in grado di fornire soprattutto per mancanza d'esperienza (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 3202 del 30 giugno 1987 concernente la modifica della legge sugli stipendi e relativo rapporto della commissione della gestione del 22 ottobre 1987, in verbali del Gran Consiglio 1987, vol. 1, pag. 446; STA 53.2008.2 del 19 luglio 2008 consid. 4.1, 53.2000.2 del 22 maggio 2000 consid. 2, 53.1999.3 del 12 maggio 2000 consid. 4.1). Le regole dell'art. 7 vLStip sono anche applicabili in caso di promozione, ritenuto che il nuovo stipendio non deve comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo (art. 11 cpv. 1 vLStip).

## **E. 5.2**

Il Governo ha giustificato l'inserimento della ricorrente nella classe di stipendio 23 adducendo in maniera generica la sua mancanza di esperienza. Ciò contrasta tuttavia con gli elementi agli atti. Innanzitutto, non risulta che la medesima non sia stata ritenuta in possesso dei requisiti fondamentali necessari ad assumere la funzione. Anzi, il suo superiore, a suo tempo, si è espresso in termini opposti (cfr. e-mail del 25 marzo 2011, prodotto agli atti nell'inc. 52.2017.650 sub doc D). Inoltre, il regolamento concernente le classi alternative di stipendio e le promozioni presso l'Istituto delle assicurazioni sociali del luglio 2009 prevedeva espressamente che alla funzione di capogruppo potevano accedere i collaboratori che si trovavano già in classe 24 o che vantavano una vasta esperienza all'interno dell'unità amministrativa. Non essendo ancora la ricorrente in classe 24, l'autorità di nomina non può che aver ritenuto l'idoneità dell'insorgente ad assumere tale posizione sulla base della sua esperienza come del resto traspare anche dalla motivazione della decisione di promozione a capogruppo del 29 novembre 2011. Considerando infine che la ricorrente ha esercitato la funzione di capogruppo per otto mesi prima della promozione, le va pure senz'altro riconosciuta un'esperienza specifica nello svolgimento della posizione per cui è stata promossa, oltre a quella generale nel settore in cui lavorava. Date queste circostanze, l'applicazione dell'art. 7 cpv. 3 LStip al suo caso era manifestamente lesiva del diritto. L'insorgente, dal 1° gennaio 2012, meritava dunque di essere inserita in classe 25.

## **E. 6**

Il ricorso dell'insorgente deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono quindi rinviati al Consiglio di Stato affinché decida nuovamente sul passaggio della ricorrente al nuovo modello salariale dal 1° gennaio 2018, sulla base del salario determinante al 31 dicembre 2017 ricalcolato considerando il suo inserimento in classe 25 al 1° gennaio 2012. Lo Stato è pure tenuto a versare all'insorgente la differenza tra il salario che le sarebbe spettato e quello versatole. Ciò nei limiti della prescrizione, che il

Governo ha eccepito. Avendo l'insorgente avanzato la propria pretesa la prima volta con il ricorso del 21 dicembre 2017, lo Stato le verserà quanto dovuto a partire dal 21 dicembre 2012 oltre interessi al 5% dal 21 dicembre 2017.

#### **E. 7**

La tassa di giustizia è posta a carico dello Stato, intervenuto a tutela dei propri interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAm) e quasi interamente soccombente. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto . §. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 28 agosto 2019 (n. 4007) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Governo per nuova decisione ai sensi del consid. 6. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dello Stato. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.